REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SERGNANO **PROVINCIA DI CREMONA**

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI SERGNANO (CIG N. 8305243755).

(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all'atto della firma del contratto tra le parti)

L'anno duemilaventi (2020), il giorno uno (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di …., in ……. n. ….., **avanti a me ……., Segretario Generale,** a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1) ……, nato a ……. il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a …… presso la Sede Municipale, in qualità di ……del Comune di Sergnano, di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. ……. e P.I. ……..), con sede in ….. Piazza/Via …… n. ……., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

2) ……, nato a …….. il XX/XX/XXXX, residente a ……..(……..) in Via ……., n. ……., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società ……,** di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", **con sede in …… (……) Via/Piazza ……., n. …..,** (C.F …….. e P.I ……), e di agire in rappresentanza della stessa, ……,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/00… del XX/XX/2020 si esprimeva la volontà di indire una gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Pulizie degli Immobili del Comune;

- con Determinazione - Settore Area Tecnica - n. 2020/…… del XX/XX/2020, si disponeva di procedere all'affidamento del Servizio per una durata di anni 4 + 1 di proroga, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all'espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;

- è stata indetta procedura aperta , ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, pubblicata su GUCE n. ……..GURI n. …. e su SINTEL in data xx/xx/2020 con scadenza il xx/xx/2020;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. ….. (*in lettere*) società e precisamente:

- ……

- ……

- …….

- che con verbale delle operazioni di gara n. …. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di …../100 punti riportato dalla Soc. …….. con sede legale a (……) …….. (…..) in ……., …… - C.F. e P. IVA n……., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2020/……., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc. ……..;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016) e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX settembre 2020 , il Comune, con riferimento all'art. 21 del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, NONCHÉ' DI ALTRI AMBIENTI E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE GODONO DEL SERVIZIO.

- CPV: 90910000-9 - Servizi di pulizia

consistente nella:

1. esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli edifici e locali di proprietà Comunale, con relative pertinenze da effettuarsi a carico dell'Aggiudicatario con materiali, attrezzature e personale proprio;
2. la pulizia, la sanificazione e il riordino di tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi), di tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere), di tutti gli arredi e le attrezzature;
3. la pulizia, sanificazione e riordino di:

 a. PALAZZO COMUNALE
 b. PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
 c. PALESTRA SCUOLE MEDIE
 d. SERVIZI IGIENICI PARCO TARENZI
 e. AMBULATORI MEDICI
 f. CHIESA E SERVIZI + CAPP. PRETI + CAMERA MORTUARIA
 g. CENTRO POLIFUNZIONALE SALONE
 h. PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE NEL PERIODO ESTIVO
 i. PULIZIA STRAORDINARIA CHIESA CIMITERO
 j. PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO UFFICI
 k. PULIZIA STRAORDINARIA PUNTO LETTURA TREZZOLASCO

 Si ritengono già ricompresi nel servizio e quindi da svolgersi senza altre eventuali indicazioni di tempi e modi:
 - LA PULIZIA STRAORDINARIA VETRI PALAZZO COMUNALE
 - FORNITURA PRODOTTI PER PALESTRE E UFFICI

4. fornitura e reperibilità di ogni materiale di pulizia e di consumo per lo svolgimento delle attività precedenti;
5. la fornitura di ogni materiale di consumo quali carta igienica, sapone liquido, carta/tovaglioli asciugamani;

Il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità, che possa riguardare il personale dedicato, la scorta dei prodotti di pulizia e la gestione delle forniture dei materiali di consumo; in sintesi i partecipanti dovranno garantire la costanza del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con riferimento ai Cam Criteri Ambientali minimi (G.U. 142 del 20/06/2012) riguardante "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE".

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Il Comune concede il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ___ del _____, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.
L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.
L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO
I personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione,
L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.
La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il prezzo indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____= (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di €……. di cui € ……... quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui …… € costo manodopera non soggetta a ribasso
Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € _____ IVA esclusa.
Il corrispettivo che emergerà dalla procedura di gara, costituisce un elemento contrattuale essenziale, tuttavia sarà garantito l'adeguamento ISTAT FOI dal terzo anno di servizio. .

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Oltre a quanto già previsto in altri punti del presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e negli allegati, si richiama l'attenzione sui seguenti oneri a carico dell' Appaltatore:

a) tutte le spese derivanti dall'acquisto e trasporto delle attrezzature e dei presidi di pulizia, nonché tutte le spese derivanti dall'acquisto dei prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e degli arredi;
b) la nomina di un proprio dipendente quale *Responsabile per la Gestione del Servizio* oggetto del presente appalto; a tale responsabile il Comune, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione;

c) gli oneri relativi alle spese contrattuali quali spese di registrazione contratto, bolli, copie, ecc.;
d) tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio del servizio previsto nel presente appalto;
e) tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto;
f) le spese inerenti l'assicurazione per danni a cose e persone nonché alla responsabilità civile dell'Appaltatore verso terzi.
g) le spese di pubblicazione ammontanti a € 620,00 oltre Iva di Legge da versare alla CUC Consorzio.It Spa prima della firma del Contratto (una tantum);

L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 9 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di anni 4 +1 di proroga (per un totale di 48 mesi + 12 di proroga - con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.)

Resta intesa la possibilità, oltre all'eventuale proroga dichiarata, anche della proroga tecnica di 6 mesi tale da addivenire alla definizione di una nuova procedura di individuazione e stipula di contratto.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza.

Art. 10 -CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio attualmente svolto, si prevede l'applicazione da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'Appaltatore si impegna a subentrare nei rapporti di lavoro subordinato con gli attuali dipendenti relativi al servizio attuale, secondo quanto risulta dal prospetto allegato al disciplinare di gara mediante la conclusione, a tal fine, di specifici contratti di cessione di tali rapporti, fermo il mantenimento del trattamento retributivo e normativo, l'inquadramento e comunque le medesime condizioni, nessuna esclusa, previste dai contratti di lavoro agli stessi attualmente applicati.

Si precisa che *"l'assunzione deve obbligatoriamente venire armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione del vincitore. Pertanto si stabilisce di prevedere una priorità d'assunzione del personale uscente, senza imporre l'applicazione di una clausola sociale di tenore forte, in quanto lo stesso art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 mira a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e non certo ad imporla" (*T.A.R. Toscana, III°, 13/2/2017, n. 231)

La tabella allegata riporta il numero di unità, il monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità e sede di lavoro.

L'Appaltatore prende atto di subentrare nei contratti, già in essere al tempo dell'immissione nella gestione del servizio, fatto salvo il diritto di recesso nei tempi e con le modalità previste dalla normativa generale e da quella di settore.

A sostegno di quanto richiamato, i Concorrenti sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, una adeguata dichiarazione di intenti per il reintegro del personale già operante, così come anche richiamato nel Modello 1 punto O. lettera B. - nello specifico, come recita l'obbligo della linea Guida n. 13 *"...un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale…"* (*rif. alle Linee Guida n. 13 ANAC recanti la disciplina delle Clausole Sociali*)

ART. 11 - AGGIORNAMENTO PREZZI.

Il corrispettivo che emergerà dalla procedura di gara, costituisce un elemento contrattuale essenziale, tuttavia sarà garantito l'adeguamento ISTAT FOI dal terzo anno di servizio.

ART. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art.7 del Capitolato d'Appalto

Il Comune provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 60 giorni fine mese data fattura.

ART. 13 – SUBAPPALTO.

Il Subappalto è concesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 105.
Il Concorrente può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

ART. 14 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria ……. - pari al 10% dell'importo……..per un totale di € (…….), rilasciata il xx/xx/xxxx da ……..così come stabilito nell'Art. 12 del Disciplinare di Gara.
La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni

da inquinamento, da intossicazione, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

ART. 16 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l'Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

ART. 17 – INTERRUZIONE

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.
In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.
Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.
L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale

o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.
L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

ART. 20 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.
La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l'Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando il Comune da qualsiasi incombenza nonché spesa.

ART. 21 – PENALITA'

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti nel capitolato tecnico, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso.

1. per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non comportano la risoluzione del contratto, potrà essere applicata una penalità pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 in relazione alla gravità ed alla ricorrenza dei fatti accertati.
2. Avverso la formale contestazione dell'addebito e la relativa penalità, l'aggiudicatario potrà proporre memoria difensiva entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. L'Amministrazione Comunale adotterà quindi il provvedimento definitivo.
3. La penale applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta all'Amministrazione Comunale successivamente alla comminazione della penale.
4. La recidiva delle infrazioni comporta una penale doppia rispetto a quella precedentemente applicata con possibilità di superamento del limite massimo previsto al comma 1.
5. In ogni caso è nel diritto dell'Amministrazione eseguire direttamente o tramite terzi il mancato, l'incompleto o il trascurato servizio, a spese dell'appaltatore inadempiente, con recupero delle somme spese in sede di liquidazione delle fatture.

ART. 22 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

a) cessione, anche parziale, del contratto;
b) grave intossicazione;
c) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
d) mancata, anche singola, prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
g) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
h) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano

impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art 23. RECESSO

E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare si impegna a:

a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 25 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.
Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Art 28. – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di Cremona

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e degli immobili oggetto del servizio.
Il Comune comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ……. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Appaltatore

Per il Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Per il Comune
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
